



**REPUBBLICA ITALIANA**

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Deliberazione n. 135/2017/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 13 luglio 2017, composta dai Magistrati:

Dott. Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere Relatore
Dott. Massimo VALERO	Consigliere
Dott. Mario ALI'	Consigliere
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott. Alessandra CUCUZZA	Referendario

Vista la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di **Pecetto Torinese** (TO) formulata con nota in data 23 giugno 2017 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte il 26 giugno 2017;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi Gili;

### **FATTO**

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Pecetto Torinese (TO), dopo aver preliminarmente riferito della stipulazione, risalente all'anno 2009, di una convenzione tra il Comune istante ed una clinica privata presente nel territorio accreditata dalla Regione Piemonte (e convenzionata con l'ASL TO5) per la realizzazione di un intervento edilizio soggetto a PEC, rappresenta che al momento del rilascio del titolo abilitativo dell'ampliamento la clinica ebbe a versare gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione richiesto dall'Ente. Tuttavia, nel corso del 2010 la clinica richiese, a titolo di restituzione, il ricalcolo e l'esenzione degli oneri per la realizzazione degli ampliamenti, rappresentando di averne la legittimazione per il fatto di essere un soggetto sanitario e per essere le opere realizzate di pubblico interesse.

A tale richiesta il Comune di Pecetto non ritenne di accedere.

Conseguentemente, vengono formulate a questa Sezione le seguenti richieste di parere:

- 1) se sussistono le ragioni per la restituzione delle somme versate dall'operatore economico a titolo di oneri di urbanizzazione per la realizzazione di opere di pubblico interesse senza incorrere in forme di responsabilità amministrativo-contabile;
- 2) se è possibile configurare la clinica come ente istituzionalmente competente.

### **PREMESSA**

L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei

conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) ed oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa). Ciò in quanto il parere della Sezione non può che riferirsi a profili di carattere generale, pur risultando la richiesta proveniente dall'ente pubblico motivata, generalmente, dalla necessità di assumere decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

### **AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA ED OGGETTIVA**

In relazione all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, posto che il Sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., la richiesta di parere formulata dal Comune di Rivoli appare ammissibile soggettivamente provenendo dall'organo legittimato. La medesima richiesta, peraltro, risulta inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre precisare che, come previsto dall'art. 7 della legge n. 131/2003, le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione

consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo conferite dalla legislazione.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17 comma 31 del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, con legge n. 102/2009, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54 del 17 novembre 2010). In particolare, nella citata pronuncia, si è affermato che l'espressione "in materia di contabilità pubblica" non può comportare una estensione dell'attività consultiva "a tutti i settori dell'azione amministrativa", ma va delimitata ai profili che "risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica [...] in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio".

Sulla base di questa premessa i quesiti proposti si ritengono inammissibili.

Invero, con riferimento ad un'istanza di restituzione, gravante sull'Ente istante, di somme a suo tempo ricevute da un operatore economico, i profili relativi alla sussistenza di una situazione giuridica soggettiva di obbligo di retrocessione di somme in capo al Comune ed alla eventuale procedura da intraprendere afferiscono a problematiche relative ad aspetti che non rientrano nella materia della contabilità pubblica.

Peraltro, il riferimento esplicito alla valutazione in ordine alla configurabilità di una responsabilità erariale, richiamato specificamente in relazione alla sussistenza dell'eventuale attività di restituzione, determina l'inammissibilità dell'istanza in esame in quanto volta ad acquisire un parere in ambito di competenza della funzione giurisdizionale attribuita dall'ordinamento ad altri organi della Corte dei Conti.

La questione, peraltro, - fonte di possibile contenzioso amministrativo tra le parti - potrebbe altresì determinare un contrasto con altri plessi giurisdizionali.

Di conseguenza, la Sezione non ritiene sussistente, nel caso in esame, il requisito di ammissibilità oggettiva.

Per le suddette ragioni la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino, nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2017.

Il Relatore

F.to Consigliere Dott. Luigi GILI

Il Presidente

F.to Maria Teresa POLITO

Depositato in Segreteria il 14/07/2017

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola